

ACCORDO QUADRO

Procedura d'urgenza per l'individuazione di Strutture private e pubbliche autorizzate per il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2, per il potenziamento dell'attività di screening delle AA.SS.RR. della Regione Piemonte nell'ambito della gestione dell'emergenza legata al Covid-19 (gara 138-2020). CIG n. 8494348D85.

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA TO-1077627, P. IVA 09740180014, in persona del consigliere delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*")

E

Dante Labs S.r.l., con sede legale in Pizzoli (AQ), Via San Giuseppe n. 53 cap. 67017 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di l'Aquila al n. REA AQ - 135823, P. IVA 01987870662, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante Andrea Riposati, (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*")

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
- c) A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l'intero territorio nazionale, S.C.R. Piemonte S.p.A. per conto della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte e del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" in capo all'ASL Città di Torino, ha l'urgenza di acquistare beni e servizi connessi necessari per fronteggiare l'emergenza in corso.

d) In considerazione di detta situazione emergenziale e visti: la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e 639 del 25 febbraio 2020; il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, ed i successivi provvedimenti governativi e regionali emanati per far fronte alla situazione epidemiologica in essere, ed in particolare, la Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A05463) (G.U. Serie Generale, n. 248 del 07 ottobre 2020), con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e considerato altresì quanto stabilito con il DL 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120, con Disposizione del Consigliere Delegato n. 382 del 2 novembre 2020 questa Amministrazione come da nota di incarico della Direzione Sanità e Welfare prot. SCR n. 8419 del 29 ottobre 2020, ha disposto l'indizione di procedura d'urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione, con stipula di Accordo Quadro, di Strutture private e pubbliche autorizzate, per il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2, per il potenziamento dell'attività di screening delle AA.SS.RR della Regione Piemonte nell'ambito della gestione dell'emergenza legata al Covid-19 (gara 138_2020). è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

- e) la gara è stata finalizzata all'individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad erogare le prestazioni sanitarie oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro;
- f) in particolare, sarà sottoscritto un Accordo Quadro con tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti auto-dichiarati e che non sono incorsi in esclusione, successivamente alla valutazione delle offerte economiche e fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per il lotto.
- g) con Disposizione del Consigliere Delegato n. 397 del 12 novembre 2020, S.C.R. – Piemonte S.p.A, a seguito dell'espletamento della gara, ha aggiudicato il servizio ai seguenti operatori economici:

Graduatoria	Fornitore	Prezzo Unitario a test offerto comprensivo del ritiro campione e comunicazione dell'esito	Volumi complessivi offerti (sul totale dei volumi massimi in appalto pari a 3.960.000 analisi)	Capacità produttiva giornaliera	Tempi di risposta sugli esiti degli esami	Metodica utilizzata per l'analisi	Possibilità di collegamento informatico con le ASR committenti
1°	DANTE LABS SRL	€ 14.76	3.960.000 Analisi totali	80.000 campioni	24h	RT PCR	Si
2°	EUROFINS BIOMNI	€ 30	1.980.000 Analisi totali	5.000 campioni	36h	RT PCR	Si
3°	AMES CENTRO POLIDIAGNOSTICO STRUMENTALE SRL	€ 38.49	3.960.000 Analisi totali	11.000 campioni	48h	RT PCR	Si
4°	PERSONAL GENOMICS SRL	€ 39	182.000 Analisi totali	500 campioni	36h	RT PCR	Si
5°	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA	€ 44	401.500 Analisi totali	1.100 campioni	48h	RT PCR	Si
6°	RDI SRL RETE DIAGNOSTICA ITALIANA	€ 48	540.000 Analisi totali	1.500 campioni	48h	RT PCR	Si
7°	FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA	€ 48.90	400.000 Analisi totali	1.400 campioni	24h	RT PCR	Si

8°	CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DOPING E DI ALTRI USI ILLECITI DEI FARMACI	€ 49.85	132.000 Analisi totali	550 campioni	36h	RT PCR	Referti on line con accesso tramite credenziali
9°	SYNLAB ITALIA SRL	€ 50.99	792.000 Analisi totali	2.200 campioni	48h	RT PCR	Si

h) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro, le condizioni generali di contratti conclusi con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, la lettera d'invito e relativi allegati, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., la documentazione tecnica e l'offerta tecnica ed economica presentate in gara dal Fornitore.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto il servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per l'espletamento di analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS-COV-2, prestazioni a cui ricorrere in caso di necessità, per il potenziamento

dell'attività di screening delle AA.SS.RR della Regione Piemonte nell'ambito della gestione dell'emergenza legata al Covid-19.

La prestazione richiesta è comprensiva della necessaria disponibilità di strumentazione, reagenti e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dell'analisi e refertazione del campione, del servizio di ritiro dei campioni clinici, secondo le modalità che verranno successivamente concordate con ciascuna ASR e della consegna del referto, con caricamento di esito e data sulla piattaforma Covid (Web) della Regione Piemonte.

2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice a fornire le prestazioni di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, (nel seguito Amministrazioni Utilizzatrici) con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione del lotto.
3. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Utilizzatrici, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'attivazione di servizi in quantitativi minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni Utilizzatrici che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.
4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario a test (prestazione) offerto in sede di gara, (da intendersi comprensivo della fornitura dei reagenti e di tutto il materiale necessario per l'esecuzione dell'analisi e dei servizi connessi di ritiro, trasporto del campione clinico e consegna dei relativi referti) per le quantità oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura.
5. Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la prestazione sanitaria ed i servizi connessi sono stabiliti, nella Lettera di invito e nell'allegato 1 "Requisiti Tecnici", mentre tutte le procedure operative di dettaglio per l'erogazione delle prestazioni, ivi comprese la

modalità di fatturazione e pagamento, saranno definite e concordate con le ASR che emetteranno gli Ordinativi di fornitura.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Utilizzatrici ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che, le Amministrazioni Utilizzatrici dovranno inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 6 mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso, con l'ultima sottoscrizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A., eventualmente prorogabile, nei limiti del massimale eventualmente incrementato, con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 6 mesi.

2.S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3.Su richiesta scritta di S.C.R. Piemonte, l'Accordo Quadro potrà essere rinnovato per l'acquisizione di ulteriori 1.800.000 test (prestazioni), alle medesime condizioni del contratto originario.

4.È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro

5.. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di Fornitura.

6.. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le scelte sul fornitore a cui affidare gli Ordinativi di fornitura è come nel seguito regolata. Saranno richieste le prestazioni, nel quantitativo necessario alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Piemonte, tenuto conto della graduatoria che sarà determinata

considerando il costo a test offerto. Nell'ambito della graduatoria la scelta del soggetto affidatario, verrà effettuata da ciascuna ASR, tenuto conto dell'interesse prioritario di ciascuna, con riferimento ai seguenti aspetti: costo a test offerto, volumi complessivi offerti, capacità produttiva, qualità dei processi, tempistica di ritiro dei campioni e consegna dei referti, fino a esaurimento del fabbisogno o della disponibilità dei volumi offerti dai Fornitori parti dell'AQ.

2. Per dare esecuzione al servizio, l'Amministrazione Utilizzatrice deve emettere uno o più Ordinativi di Fornitura.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nella lettera d'invito e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. L'Amministrazione Utilizzatrice verificherà che il servizio reso sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.
2. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle prestazioni richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio" salvo diverso accordo tra le parti.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi che, la quantità delle analisi conformi refertate sia inferiore alla quantità di campioni ritirati (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare le prestazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi, salvo diverso accordo tra le parti.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nelle diverse fasi del servizio, il Fornitore dovrà ripetere, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le analisi non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni

attività necessaria affinché la qualità della prestazione sia corrispondente a quanto offerto e richiesto.

5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà ripetere le prestazioni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di servizio relativamente alle prestazioni non accettate.
6. Qualora l'Amministrazione Utilizzatrice segnali ad SCR Piemonte S.p.A. che le prestazioni fornite non rispettano le caratteristiche minime previste dalla lettera d'invito e suoi allegati, SCR Piemonte risolverà il presente Accordo quadro.

ART 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione aggiudicatrice nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- c) fornire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella propria offerta tecnica, economica e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del servizio fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle prestazioni oggetto di servizio) senza alcun aumento di prezzo;

- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni Utilizzatrici ed a SCR Piemonte S.p.a di monitorare la conformità del servizio a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto;
- g) eseguire il ritiro, il trasporto del campione clinico e la consegna del referto secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Utilizzatrice nel rispetto di quanto indicato nella lettera d'invito e suoi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura;
- j) manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché l'Amministrazione utilizzatrice, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla prestazione sanitaria di analisi del campione clinico, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla prestazione sanitaria di analisi e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario a test (prestazione) offerto in sede di gara per il servizio.
2. Il Fornitore ha individuato il Referente unico del servizio nel dott. Mattia Capulli, Cell: 328 163 1177, E-mail: mattia@dantelabs.com.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario a test (prestazione) offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo di tutti i reagenti e di tutto il materiale necessario per l'esecuzione dell'analisi e dei servizi connessi di ritiro, trasporto del campione clinico e consegna e caricamento del relativo referto) indicato in Offerta economica quale parte integrante e sostanziale al presente Accordo Quadro.

2. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto prestazioni sanitarie, da svolgersi presso le sedi del Fornitore, per le quali non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.
3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla prestazione e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
4. La fatturazione ed i pagamenti avverranno secondo le modalità concordate con ciascuna Amministrazione Utilizzatrice, nel rispetto della normativa vigente e di applicazione.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione Utilizzatrice) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e le condizioni minime previste negli atti di gara e nell'Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione Utilizzatrice ha la facoltà di applicare le penalità nella misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Utilizzatrice e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere

indicate almeno:

- il nominativo del referente e/o RUP/DEC;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione Utilizzatrice nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali unicamente da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a. dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano a S.C.R. Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio

della stessa S.C.R. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:
 - applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - esito positivo delle verifiche antimafia;
 - cessione di tutto o parte del Contratto;
 - subappalto non autorizzato;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - revoca o perdita dell'autorizzazione all'esercizio di attività di laboratorio per diagnosi molecolari;

- perdita dei requisiti minimi dichiarati in sede di offerta e previsti nella lettera d'invito e suoi allegati;
- comunicazione con cui l'Amministrazione Utilizzatrice dichiara che i servizi forniti non rispondono ai requisiti minimi richiesti dagli atti di gara;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i servizi forniti ed i servizi offerti in sede di gara;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. Piemonte e comporta la risoluzione dei singoli Ordinatori di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Utilizzatrice sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.
3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).
4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 13 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Utilizzatrice nell'Ordinativo di fornitura indica il proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro.
3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 14 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della prestazione.
3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di prestazioni sanitarie svolte presso le sedi del fornitore, S.C.R. Piemonte S.p.A. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Aziende Sanitarie contraenti, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di servizio non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. Piemonte acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. L'Amministrazione Contraente, aderendo all'Accordo Quadro conferiscono a S.C.R. Piemonte i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli Ordinativi di fornitura.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con il presente Accordo Quadro.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@scr.piemonte.it

8. Nell'ambito dei singoli Ordinativi di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 16 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla lettera d'invito e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di servizio è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

ART. 19 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.
2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 20 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A

IL FORNITORE

Luciano PONZETTI

Andrea Riposati

(Consigliere Delegato)

(Amministratore e Legale Rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il sottoscritto Andrea Riposati quale Amministratore e Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9 (Penali); 10 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 11 (Clausola risolutiva espressa),

12 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 17 (Foro competente).

IL FORNITORE

Andrea Riposati

(Amministratore e Legale Rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate